

ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI
Prot. 0012613 del 11/12/2024
II-10 (Entrata)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

Gabinetto del Ministero

e p.c. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Alla Commissione di Garanzia sul diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali

All'ARAN

Alle II.SS. e II.EE.

Oggetto: prosecuzione sciopero Direttori SGA delle Istituzioni Scolastiche ed Educative con sospensione prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo dal 12 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025. Azioni correlate di protesta professionale.

L'Organizzazione sindacale scrivente **comunica**, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue, di **proseguire** (per il momento) **lo sciopero con la sospensione delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo (no al lavoro straordinario)** per il periodo **dal 12 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025**.

L'**azione di sciopero** riguarda la **categoria dei Direttori SGA** delle Istituzioni Scolastiche ed Educative (*i DSGA con incarico triennale, i DSGA con incarico annuale e i DSGA sostituiti del titolare di incarico triennale o annuale*).

La prosecuzione viene formalizzata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10 c. 4 lett. d) e dall'art. 11 c. 12 dell'accordo ARAN/Sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2/12/2020.

Si ricorda che la **precedente azione di sciopero** (intera giornata dell'11 novembre 2024 e sospensione prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo dall'11 al 30 novembre 2024) è stata assunta dalla scrivente organizzazione sindacale con **specifico documento del 16/10/2024**, nel quale venivano riportate le ragioni dell'azione intrapresa.

In termini e forme **correlate** con la descritta azione di sciopero i Direttori SGA, come sopra evidenziati, effettueranno anche le seguenti e ulteriori azioni di **protesta professionale**:

1. **rifiuto** di qualsiasi **prestazione non espressamente prevista** come compiti e/o disciplina delle mansioni da **norme legislative, regolamentari e contrattuali**. A titolo di **mero** esempio il DSGA:
 - limita l'azione di collaborazione nella predisposizione del programma annuale e relativa realizzazione alla sola parte economico-finanziario (determinazione dell'avanzo di amministrazione, indicazione dei finanziamenti in entrata e allocazione delle somme a destinazione vincolata, schede finanziarie, imputazione delle spese, accertamento delle entrate, firma delle reversali, registrazione impegni di spesa, liquidazione delle spese, firma dei mandati ecc. ecc.);
 - non partecipa alle riunioni del Consiglio di Istituto se non eletto (il DSGA non è componente di diritto) e a quelle afferenti le relazioni sindacali di istituto (il DSGA non è soggetto di relazioni sindacali);
 - non intrattiene relazioni dirette ed esclusive con i Revisori dei Conti in occasione delle visite periodiche o di confronti da remoto (la responsabilità della gestione è solo parzialmente in capo ai DSGA. Infatti, i legali rappresentanti delle scuole sono i DS e agli stessi è attribuita per legge la primaria responsabilità gestionale);
 - nessuna disponibilità allo svolgimento di **attività progettuali** collegate a **PON/POR** e ad attività gestionali, per le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte non abbiano fornito le indispensabili azioni di formazione, aggiornamento e addestramento. **Non fa PASSWEB se non pagato**, come dispone il D.L. 160/2024 i cui finanziamenti, **però e purtroppo**, non riguardano la possibilità

di corrispondere compensi ai DSGA. Infatti, i finanziamenti in parola sono destinati ad incrementare il FMOF al quale la citata categoria non può accedere, per **improvvisa** statuizione del CCNL 18/1/2024;

- indisponibilità a prestazioni concernenti la realizzazione del PNRR se non retribuiti. Le azioni di progettualità, gestione e rendicontazione riguardanti il PNRR costituiscono un carico di lavoro aggiuntivo, per quantità e qualità, che si riversa su segreterie scolastiche già “sfiancate” da un gravoso lavoro ordinario, con organico già ridotto e con previsione di ulteriore riduzione per l’anno scolastico 2025/2026 (Legge di Bilancio 2025).

IN ALTRE PAROLE NON SI FA CIÒ CHE NON COMPETE.

2. rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali, nomine a RUP e autorizzazione all’uso della carta di credito – NON SI FA CIÒ CHE COMPETE AD ALTRI.

Purtroppo alla data odierna **non vi sono stati interventi in favore della categoria dei Direttori SGA** tali da modificare in meglio il loro stato giuridico e il trattamento economico, ancorché la giornata di **sciopero dell’11 novembre u.s.** abbia dimostrato una **partecipazione molto alta e senza precedenti** da parte della categoria interessata.

Questo segnale tangibile di disagio e sofferenza dei Direttori SGA dovrebbe determinare i decisori politici e sindacali a conseguenti e urgenti provvedimenti: unilaterali e/o negoziali.

Il Ministro Valditara **trova soldi per tutti e nulla per i DSGA**. Addirittura **non mette a disposizione le economie** derivanti dal **taglio** di organico di **627 unità** di Direttori SGA nel triennio 2024/2027; il taglio di organico **aumenta e complica** il lavoro dei DSGA ed è doveroso riconoscerlo con aumenti retributivi decorrenti dall’a.s. 2024/2025.

L’alta dirigenza ministeriale **non adempie all’obbligo di pagare l’indennità mensile** a centinaia di DSGA che hanno lavorato in una seconda scuola sottodimensionata negli anni scolastici **21/22, 22/23 e 23/24**. Quando il lavoro è stato svolto c’è il dovere di pagarlo: **l’inadempienza** è grave per qualsiasi datore di lavoro, **gravissima** quando il datore di lavoro è lo Stato.

La stessa alta dirigenza ha **proposto e sottoscritto** un CCNI sul FMOF dell’anno scolastico 2024/25 (il 26.09.24) che incrementa l’indennità di direzione quota variabile **di appena il 15%** dopo oltre 16 anni di blocco.

L’ARAN si permette di rendere un parere, giuridicamente infondato, che **imporrebbe ai DSGA il lavoro straordinario senza limiti**, considerando **la miseria** dell’indennità di direzione quota variabile **al pari di una retribuzione omnicomprensiva**. L’ARAN, con il sostegno dei sindacati firmatari del CCNL, **sembra** considerare i Direttori SGA alla **stregua dei Dirigenti scolastici** ma purtroppo così non è, anche se **i DSGA lo vorrebbero con la stessa retribuzione e identico stato giuridico dei citati Dirigenti**.

I DSGA delle scuole sono stati nel tempo molto **responsabili e attenti** oltre misura a garantire il funzionamento delle scuole ma ciò non viene riconosciuto. Ora **si è raggiunto il colmo** di maltrattamenti giuridici ed economici non più sopportabili: **responsabili si, fessi no**.

Distinti saluti

Lì, 22.11.2024

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

P.S.: si chiede alle istituzioni scolastiche ed educative di provvedere all’affissione all’albo del presente documento.